

R.L. n.128/20



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 24.2.2020

**da**

**Loris** E(C.F. VTT LRS 80B01 E098C) rappresentato e difeso dall'avv.  
per procura in calce al ricorso

-ricorrente-

**contro**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.** (c.f. 80078750587), in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

in persona del legale

rappresentante pro tempore, con sede in Roma, litisconsorte necessario

-resistente-

**e contro**

**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE** (cod. fisc.

subentrata a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione Spa, già incorporante di Equitalia Nord Spa, rappresentata e difesa dall'avv. giusto

mandato unito elettronicamente alla memoria difensiva

-resistente-

**CONCLUSIONI:**



Per la parte ricorrente:

In via preliminare Voglia l'Ill.mo Giudice, anche inaudita altera parte, in considerazioni di quanto sopra esposto e delle documentate ragioni, disporre la sospensione dell'esecutività degli avvisi di intimazione opposti.

Nel merito In via principale Voglia l'Ill.mo Giudice, fissata udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità degli avvisi di intimazione impugnati dichiarando non dovuti i crediti in essi portati.

In via subordinata Voglia l'Ill.mo Giudice, fissata udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la parziale nullità e/o annullabilità degli avvisi di intimazione impugnati dichiarando non dovute le somme contestate in narrativa.

In ogni caso, accertare l'illegittimità dell'avviso di intimazione n. 115 2019 90052943 09/000 notificato il 15 gennaio 2020

Spese di lite rifeuse.

Per la parte resistente INPS:

In via pregiudiziale e/o preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa; - nel merito: respingere tutte le domande ed eccezioni svolte e per l'effetto rigettare il ricorso in opposizione, perché infondato, in fatto e in diritto, e non provato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Per la parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione:

In via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione dell'esecuzione in carenza dei relativi presupposti. Nel merito: respingersi l'opposizione perché inammissibile e infondata. In ogni caso: nei confronti dell'Ente Impositore farsi obbligo, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per motivi attinenti all'operato di quest'ultimo, di manlevare l'odierna comparsa da ogni conseguenza negativa della lite. Spese di causa integralmente rifeuse con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 24.2.2020 il ricorrente proponeva opposizione agli avvisi di intimazione n.115 2019 90052943 09/000 e n.115 2019 90010599 73/000, entrambe



emesse con riferimento all'avviso di addebito n.415 2017 0000800016000, la prima per l'importo di euro 9.015,22 e la seconda per euro 8.954,50.

Rilevava l'opponente che il citato avviso di addebito è relativo agli anni 2011, 2012 e 2013, e che per il periodo da gennaio 2011 a dicembre 2018, in relazione a contributi della gestione commercianti, (che l'INPS collega alla trascorsa appartenenza di Loris alla sas L.Mec , cancellata dal Registro delle Imprese dal gennaio 2013) l'Istituto aveva emesso altro avviso di addebito, oggetto di opposizione.

Evidenziava poi l'opponente che nel giudizio conseguente l'opposizione a tale diverso avviso di addebito l'Istituto aveva dato atto di avere provveduto alla cancellazione retroattiva del alla Gestione Commercianti con decorrenza 30 gennaio 2013.

Osservava pertanto l'opponente che se l'avviso di addebito già impugnato (R.L.95/2019) copre la posizione contributiva del da gennaio 2011 a dicembre 2018, non vi può essere altro avviso di addebito emesso dall'INPS per il periodo 2011-2013, mentre se si tratta di contributi diversi, in ogni caso deve valere l'ammissione dell'Istituto che la propria pretesa contributiva si esaurisce il 30 gennaio 2013.

Eccepiva l'opponente che l'avviso di intimazione impugnato è carente sotto il profilo motivazionale e quindi è nullo, e rilevava che la sua mancata conoscenza dell'avviso di addebito presupposto alle intimazioni oggetto di causa determina la nullità della notifica dello stesso con ogni conseguenza in termini di prescrizione.

Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa e nel merito deducendo l'infondatezza delle domande del ricorrente, in quanto questi era stato iscritto d'ufficio alla Gestione esercenti attività commerciali a decorrere dal 01.01.2011, per l'attività svolta in qualità di socio accomandatario della LA.MEC. sas di Loris & Tat Ivana & C., avendo egli indicato nella dichiarazione dei redditi Unico 2012 SP al quadro RK che tale attività costituiva la sua occupazione prevalente.

Deduceva l'INPS di essere stato messo a conoscenza solo in data 1 febbraio 2019 della inattivazione e successiva cancellazione retroattiva dal Registro delle Imprese della società LA.MEC. sas di Loris & Tat Ivana & C., e di avere provveduto in data 5 febbraio 2019 alla cancellazione retroattiva del ricorrente dalla Gestione Commercianti con decorrenza 30 gennaio 2013, data dalla quale la società ha cessato l'attività e il ricorrente aveva iniziato attività di lavoro subordinato presso altra ditta.



L'Istituto precisava di avere provveduto altresì in data 6 febbraio 2019 a sgravare gli importi richiesti con l'avviso di addebito contestato per i periodi successivi alla cancellazione, e che l'avviso di addebito n. 415 2017 00008000 168 000 notificato per compiuta giacenza il 7 novembre 2017 comprende contributi fissi della gestione commercianti e sanzioni civili dal 01.01.2011 al 31.01.2013.

Evidenziava poi l'Istituto che l'opponente non contesta la legittimità del credito dell'INPS precedentemente all'iscrizione a ruolo e sosteneva la propria estraneità al giudizio.

Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando che attualmente la somma dovuta dal                    ammonta ad euro 9.015,22, in quanto calcolata alla data del 18.10.2019, mentre il diverso importo di euro 8.954,50 risulta conteggiato in data antecedente, ossia al 8.3.2019.

Eccepiva la resistente la tardività delle questioni relative a vizi formali dell'intimazione di pagamento, in quanto da proporsi nel termine di cui all'art.617 c.p.c..

La Agenzia delle Entrate deduceva in ogni modo l'infondatezza delle eccezioni relative al difetto di motivazione di cui al ricorso e rilevava altresì la propria estraneità alla fase relativa alla notifica dell'avviso di addebito.

All'udienza del 17.7.2020 il procuratore dell'INPS faceva presente che sono stati dettagliati contributi e sanzioni periodo per periodo fino alla cancellazione; il procuratore del ricorrente rilevava una irritalità della notifica dell'atto presupposto avviso di addebito.

All'udienza del 15.12.2020 il procuratore dell'INPS dimetteva originale della busta e della comunicazione dell'avviso di addebito.

A seguito dell'invito del giudice a chiarire in base a quale normativa fosse avvenuta la notifica dell'avviso di addebito, all'udienza del 18.2.2021 il procuratore dell'INPS rilevava che la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale in applicazione del DPR n.655/1982; aveva quindi luogo la discussione ed il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in atti.



Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di SCCI spa, in quanto i crediti di cui all'avviso di addebito non sono stati oggetto di cessione, essendo riferiti agli anni dal 2011 al 2013.

Si deve poi rilevare che, come chiarito da Agenzia delle Entrate- Riscossione, oggetto di causa è sostanzialmente solo l'intimazione di pagamento recante l'importo di euro 9.015,22, ovvero quella n.115 2019 90052943 09 000, essendo la n.115 2019 90010599 73 000, pur notificata successivamente, stata emessa in data antecedente.

Le questioni inerenti a dedotti vizi formali dell'intimazione notificata il 15.1.2020 devono ritenersi tardive, in quanto il ricorso è stato depositato telematicamente il 24.2.2020, e quindi oltre il termine di cui all'art.617 c.p.c.; le stesse devono in ogni modo ritenersi infondate.

Secondo Cass. Ordinanza n.28689/2018 *“L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”*.

Ciò premesso, entrambe le intimazioni di pagamento qui opposte si riferiscono al medesimo avviso di addebito n.415 2017 0000800016000, che risulta essere stato notificato dall'INPS in data 7.11.2017.

Il ricorrente ha tuttavia eccepito la nullità della notifica di tale avviso di addebito, con ogni conseguenza in termini di prescrizione dei contributi ed accessori.

L'INPS ha depositato l'originale della notifica di tale avviso di addebito, effettuato a mezzo del servizio postale e che risulta restituito al mittente per compiuta giacenza in data 7.11.2017; sulla busta vi è poi l'indicazione “secondo tentativo” ed “Avvisato 02/10/17” .

Secondo Tribunale Roma sez,III n.3742/20 citata da parte ricorrente, ” *L'art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell'art. 26 del D.P.R 502/1973, prevede che “... la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone*



*previste dal secondo comma”; cio' porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell'atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo. In sostanza la notifica segue si' le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione pero' costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a cio' legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilita' cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l'atto e in mancanza dell'attivazione degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari”.*

Come di recente ricordato anche da Cass.n.10850/2020, *“la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalita' di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, ne' inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982 (v., tra le tante, Cass., Sez. 6-5 civ., n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 28872 del 12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del 19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018; Cass., Sez. 6-5 civ., n. 12083 del 13/06/2016).*

*Tale soluzione interpretativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 175 del 23/07/2018), la quale ha ritenuto che tale forma “semplificata” di notificazione trova giustificazione nell'accentuato ruolo pubblicitario dell'agente per la riscossione, volto ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”.*

La Corte costituzionale non ha tuttavia preso in considerazione il caso della compiuta giacenza nella notifica diretta a mezzo posta della cartella, e peraltro le ipotesi in cui si



possono ravvisare insufficienti garanzie per il notificatario sono generalmente relative proprio a prescrizioni formali del procedimento di notifica, integranti quindi la conoscenza legale dell'atto, ovvero le ipotesi in cui l'atto non è stato consegnato a persona in diretto rapporto con il destinatario ed il suo domicilio, e chiamato quindi a notiziare quest'ultimo (ipotesi queste ultime nelle quali invece si può ritenere realizzata una ragionevole presunzione di effettiva conoscenza dell'atto).

Si deve quindi dubitare della regolarità del procedimento notificatorio diretto a mezzo posta ordinaria in caso di compiuta giacenza, anche in considerazione del fatto che in esso non è prevista la cd. CAD, vale a dire la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale.

Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", infatti, la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza", che di norma viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

Tuttavia, dal perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione, dal che discende che il *dies a quo* deve essere determinabile sia per il destinatario che in giudizio con certezza; al riguardo si osserva invece che il DM 9.4.2001 sul servizio postale non contiene una previsione simile a quella di cui all'art. 8 comma 4 della L. n. 890/1982, limitandosi all'art. 49 a prevedere i termini di giacenza come segue: *"La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni; invii a firma: trenta giorni. Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti"*.

Non pare neppure condivisibile la soluzione di ricorrere ad una integrazione della disciplina autonoma prevista per il recapito delle raccomandate ordinarie con quella di cui all'art.8 L.890/02, relativa alle sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (tesi sostenuta in alcune pronunce della Suprema Corte, tra le quali Cass.n.2047/16).



Infatti, (cfr. C. cost. n. 346/98) *"la funzione propria della notificazione é quella di portare l'atto a conoscenza del destinatario, al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Compete naturalmente al legislatore, nel bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario, determinare i modi attraverso i quali tale scopo possa realizzarsi individuando altresì i rimedi per evitare che il diritto di agire in giudizio del notificante sia paralizzato da circostanze personali - come ad esempio l'assenza dalla abitazione o dall'ufficio - riguardanti il destinatario della notificazioni ..... non sembra in ogni caso potersi dubitare che la discrezionalità del legislatore incontri un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell'atto notificatogli"*.

Nel caso di specie il legislatore non ha effettuato espressamente tale bilanciamento di interessi, e peraltro viene in rilievo anche il disposto dell'art.6 della legge 212/20 (Statuto del Contribuente) per il quale *"L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati"*.

Nella ipotesi qui presa in esame il ricorrente ha sostenuto di non avere avuto mai conoscenza dell'atto presupposto (avviso di addebito) ed era onere di chi si vuol avvalere di tale atto ai fini dell'interruzione della prescrizione, dimostrare che il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza o conoscibilità.

Ritenuto per i motivi esposti che tale onere non sia stato adempiuto, il credito di cui alle intimazioni di pagamento (riferito agli anni 2011-2013) deve ritenersi prescritto, e pertanto nulla è dovuto in relazione ad esse dal ricorrente.

Poiché ai motivi di accoglimento del ricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione deve ritenersi estranea, le spese di lite tra parte ricorrente e Agenzia delle Entrate vengono interamente compensate, mentre l'INPS deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, come in dispositivo liquidate.

**P.Q.M.**



Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di SCCI SPA;
- 2) accerta e dichiara che le somme di cui alle intimazioni di pagamento opposte non sono dovute da parte opponente;
- 3) condanna il resistente INPS al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.800,00 a titolo di compenso ed euro 43,00 per spese , oltre agli accessori di legge;
- 4) compensa interamente tra le parti ricorrente e Agenzia Entrate Riscossione le spese del giudizio.

termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Così deciso in Udine in data 18/02/2021

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Marina Vitulli

